

Special Assist

Fiscal
Assist
2018



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

SPECIALE “DECRETO ATAD”

DECRETO LEGISLATIVO 29 NOVEMBRE 2018, N. 142

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/1164 DEL CONSIGLIO, DEL 12/7/16, RECANTE NORME CONTRO LE PRATICHE DI ELUSIONE FISCALE CHE INCIDONO DIRETTAMENTE SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA (UE) 2017/952 DEL CONSIGLIO DEL 29/5/17, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/1164 RELATIVAMENTE AI DISALLINEAMENTI DA IBRIDI CON I PAESI TERZI (G.U. N.300 DEL 28/12/18)

DECRETO ATAD

Presupposto di emanazione del decreto

Il decreto legislativo da attuazione alla legge n. 163 del 25/10/17 (legge di delegazione europea) e recepisce la Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12/7/16 recante “Norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno” (cd. ATAD 1). Tale direttiva è stata poi modificata dalla Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29/5/17 (cd. ATAD 2). Il decreto:

- introduce disposizioni assenti nell’ordinamento interno (segnatamente la disciplina antielusiva sugli ibridi che riguarda principalmente i grandi gruppi internazionali);
- affina disposizioni già presenti nell’ordinamento (limitazione alla deducibilità degli interessi passivi, normativa CFC, dividendi di fonte estera, entry ed exit tax) per adeguarle ai principi della direttiva;
- introduce una codificata nozione fiscale di ente finanziario, holding finanziaria e holding industriale).

Le generalità delle novità si applicano ai periodo d’imposta successivi a quelli in corso al 31/12/18 (dunque dal 2019), le disposizioni sugli intermediari finanziari a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/18, mentre le disposizioni riguardanti gli ibridi si applicano a decorrere dal 2020.

Limiti alla deducibilità degli interessi passivi (ROL) – art. 96 Tuir

L’art. 1 del decreto sostituisce interamente l’art. 96 del Tuir che per i soggetti Ires fornisce la disciplina che prevede alcune limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi. In particolare:

- **Nozione di interessi passivi (1° requisito)** - le innovative disposizioni si applicano oltre agli interessi passivi su qualunque forma di debito, anche agli altri “pagamenti finanziari” che sono economicamente equivalenti agli interessi passivi (la equivalenza va individuata sulla base della rappresentazione contabile prevista tanto dai bilanci IAS quanto quelli OIC e, dunque, in base alla sostanza economica piuttosto che sulla base della forma giuridica).
- **Nozione di interessi passivi (2° requisito)** - gli interessi devono derivare da un’operazione (es. acquisto o sottoscrizione di titoli) o da un rapporto contrattuale (es. finanziamento) che hanno causa finanziaria oppure da un rapporto contrattuale che, pur non avendo causa finanziaria, contiene comunque una componente di finanziamento significativa (es. gli interessi attivi o passivi contabilizzati ai sensi dell’IFRS 15 in caso di dilazione di pagamento concessa al cliente o di pagamento anticipato da parte di quest’ultimo).

Art. 1

2

Special Assist

<p>Le novità si riferiscono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estensione della disciplina a interessi capitalizzati - la disciplina dell'art. 96 del TUIR (come riformulata a seguito del decreto) si applica anche gli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati che, ricorrendone i presupposti, vengono capitalizzati su beni materiali e immateriali strumentali nonché su fabbricati realizzati per la vendita. Resta fermo la piena rilevanza, ai fini fiscali, dell'incremento del valore del bene a seguito della capitalizzazione di tali componenti. • Interessi attivi non utilizzati riportabili senza limiti di tempo - Gli interessi attivi (sempre che imponibili) come noto rendono deducibili fino a capienza gli interessi passivi: la novità consiste nel fatto che l'eventuale eccedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi è riportabile in avanti senza limiti di tempo. • Interessi attivi crediti verso la PA - per i soggetti operanti con la PA, fino al 2018 è previsto il riconoscimento di "interessi attivi virtuali"; dal 2019 detti interessi attivi divengono quelli effettivi calcolati sulla base delle specifiche norme che riconoscono ai creditori della PA "interessi attivi legali di mora". 	
<p>Resta confermato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riporto interessi passivi - gli interessi passivi che non possono essere dedotti in un periodo d'imposta per incapienza di interessi attivi e di ROL possono essere dedotti, ricorrendone i presupposti, negli anni successivi senza limiti di tempo. • Utilizzo ROL progressivo - gli interessi passivi e oneri finanziari che eccedono quelli attivi del periodo nonché quelli attivi riportati da anni precedenti, sono deducibili nei limiti del 30% del risultato operativo lordo (ROL) del periodo nonché del ROL inutilizzato e riportato da periodi d'imposta precedenti. <p>Con riferimento al ROL intervengono le seguenti rilevanti innovazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduzione del ROL fiscale - come noto il ROL (che fino al 2018 è un ROL contabile) è costituito dalla differenza (se positiva) tra la Voce A e la Voce B del conto economico al cui risultato vanno aggiunti gli ammortamenti immateriali e materiali e i canoni di locazione finanziaria: La novità consiste nel fatto che dal 2019 il ROL, come sopra calcolato (leggasi il 30% del ROL), deve essere rettificato con tutte le variazioni in aumento e in diminuzione stabilite dalla normativa fiscale (posto che in linea di massima prevale la non deducibilità dei componenti negativi di reddito rispetto alla non tassazione di quelli positivi, il ROL sarà più favorevole rispetto al passato). • Limiti al riporto del ROL - l'eccedenza inutilizzata del ROL fino al 2018 è riportabile senza limiti di tempo. Dal 2019 il ROL fiscale avrà il limite di riporto di 5 periodi d'imposta successivi alla sua formazione. • Utilizzo ROL con criterio FIFO - laddove a seguito di ROL inutilizzati si dovesse creare una stratificazione di ROL riportati, in caso di utilizzo si adopera il criterio FIFO: si utilizza dunque prioritariamente il 30% del ROL del periodo d'imposta e, successivamente, in senso favorevole, il 30% del ROL determinatosi dal periodo d'imposta meno recente. • Indeducibilità assoluta - continuano ad applicarsi le regole di indeducibilità assoluta previste dall'art. 90, co. 2 (spese per immobili patrimonio), e dall'art. 110, co. 7 (disciplina del transfer pricing), del Tuir e dall'art. 1, co. 465, della legge n. 311/2004, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative. <p>Finanziamenti di progetti infrastrutturali pubblici – L'art. 96 del Tuir non si applica a specifiche condizioni, agli interessi passivi concernenti prestiti contratti per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine. In sostanza tali interessi sono deducibili senza alcuna limitazione. La nozione di progetto infrastrutturale pubblico è contenuta nella parte V del Codice degli appalti. È del tutto coerente che in presenza di interessi passivi pienamente deducibili poiché riferiti a prestiti contratti per finanziare detti progetti, i componenti positivi e negativi di reddito che si riferiscono a detti progetti classificati in voci A e B del conto economico</p>	

Special Assist

vanno esclusi dal calcolo del ROL (in misura pari al loro valore fiscale).

Interessi e consolidato fiscale – l’art. 96 del Tuir, già prevede la possibilità che in caso di interessi passivi non dedotti da un partecipante al gruppo il ROL non sfruttato da altri soggetti del gruppo possa essere messo al servizio delle altre società del gruppo: ora il decreto interviene sempre sull’art. 96 per coordinare gli aspetti in base alle nuove disposizioni (i.e. riporto interessi attivi eccedenti). Sulla base di scelte normative consolidate laddove si tratti di eccedenze di ROL o di interessi attivi riportate da periodi d’imposta precedenti, deve trattarsi di periodi d’imposta non anteriori all’ingresso nel consolidato fiscale.

Periodo transitorio – evitare sovrapposizioni nel ROL - viene prevista una disciplina transitoria perché il passaggio da ROL contabile (fino al 2018) a ROL fiscale (dal 2019) porti a duplicare o ridurre il ROL di riferimento. E dunque:

- dal 2019 (ROL fiscale) non si devono considerare i componenti positivi/negativi di reddito delle voci A e B del conto economico 2018 o di uno degli esercizi precedenti che al termine di tale esercizio 2018 non hanno ancora assunto rilevanza fiscale e che assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi;
- le componenti delle voci A e B del conto economico rilevate dal periodo d’imposta 2019 in poi, che rappresentano una “rettifica con segno opposto” di voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d’imposta ante 2019 devono essere assunte per il loro valore contabile e non sulla base del valore fiscale.

Periodo transitorio – utilizzo del ROL contabile riportato - l’eccedenza di ROL contabile prodottosi fino a tutto il 2018, a decorrere dal 2019 è utilizzabile solo per affrancare interessi passivi derivanti da prestiti stipulati prima del 17/6/16 ed inoltre con riferimento alla sola parte di questi che non derivino da rinegoziazione del prestito (allungamento dei termini di rimborso o rinegoziazione del tasso). Per rendere deducibili gli interessi passivi su prestiti stipulati post 17/6/16 e per la parte di interessi passivi frutto di rinegoziazioni di prestiti stipulati prima di tale data è utilizzabile solo ROL fiscale.

Evidenza in dichiarazione – Nel Modello redditi SC del periodo d’imposta 2019 la società deve scegliere se, ai fini della deduzione dei predetti interessi passivi compresi in tale regime transitorio, intende utilizzare prioritariamente il *plafond* di deducibilità del nuovo ROL fiscale oppure l’eccedenza di ROL contabile generatasi ai sensi della disciplina previgente e che, al termine del periodo d’imposta in corso al 31/12/18, non risulta ancora utilizzata.

Finanziamenti immobiliari di mera gestione - inoltre, con disposizione che non incide sull’art. 96 del Tuir, viene abrogata la disciplina transitoria prevista dall’art. 1, co. 36 della legge n. 244/2007 che consentiva alle società immobiliari di mera gestione di dedurre senza limitazioni gli interessi passivi per mutui contratti per l’acquisto o la costruzione di immobili destinati alla locazione. Si segnala tuttavia che la norma di favore è stata reintrodotta con la Legge di bilancio 2019.

Exit tax ed Entry tax - Disposizioni in materia di imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso

L’art. 166 del TUIR che disciplina l’exit tax viene completamente riformulato. Le novità riguardano:

- **Valore di mercato** – ai fini del calcolo della plusvalenza in uscita, viene sostituito lo storico valore normale di mercato con la nozione di valore di mercato. Questo è determinato in base alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 110, co. 7, del TUIR, in materia di prezzi di trasferimento;
- **Rateizzazione del pagamento delle imposte** – la norma prevede la riduzione da 6 a 5 del numero delle rate: la rateizzazione è opzionale e soggetta all’applicazione di interessi. L’opzione è esercitabile subordinatamente alla prestazione di eventuali

Art. 2 - 3

4

Special Assist

garanzie, ma solo se la sede dell'impresa o gli attivi della stessa siano trasferiti in uno stato UE o SEE. In caso di successivo trasferimento della sede/degli attivi in paese non UE e non SEE, o in caso di fallimento o di estinzione della società, o ancora in caso di cessione delle quote da parte dei soci di società di persone, si decade beneficio della rateizzazione;

- **Eliminazione della possibilità di fruire della sospensione del versamento delle imposte.**

Nella tabella a seguire un quadro sinottico delle fattispecie disciplinate dall'art. 166 del Tuir

	Operazione	Determinazione della base imponibile	Periodo di tassazione
Soggetto residente in Italia che	Trasferisce la propria residenza all'estero	Plusvalenza, unitariamente intesa. Differenza tra valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti	La plusvalenza si intende realizzata nell'ultimo periodo d'imposta il cui reddito va dichiarato in Italia
	Trasferisce attivi in una propria stabile organizzazione all'estero con riferimento alla quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite di cui all'art. 168-ter (<i>branch exemption</i>)	Differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto dei predetti attivi trasferiti	Il reddito è imputato al momento di perfezionamento delle rispettive operazioni.
Soggetto NON residente in Italia che	Possiede in ITA una stabile organizzazione che viene trasferita nella sua globalità in altro Paese, ovvero riassorbita da casa madre	Plusvalenza, unitariamente intesa. Differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione o del ramo di essa trasferito	La plusvalenza si intende realizzata nell'ultimo periodo d'imposta il cui reddito va dichiarato in Italia
	Possiede in ITA una stabile organizzazione che trasferisce in tutto o in parte i propri attivi in altro Paese, ovvero i medesimi vengono riassorbiti dalla casa madre	Differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti.	
Soggetto residente in ITA incorporato da soggetto non residente		Plusvalenza, unitariamente determinata. Differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti che prima del perfezionamento dell'operazione erano di proprietà del soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato o che facevano parte del patrimonio di una stabile organizzazione di un soggetto non residente situata nel	La plusvalenza si intende realizzata nell'ultimo periodo d'imposta il cui reddito va dichiarato in Italia
Soggetto residente in ITA che scinde con apporto di tutto o parte del proprio patrimonio ad una beneficiaria estera			
Soggetto residente in ITA che conferisce una propria stabile organizzazione estera o parte di essa ad un soggetto non residente.			

Special Assist

	territorio dello Stato	
<p>Va ricordato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riserve in sospensione d'imposta - il trasferimento all'estero determina la tassazione delle riserve in sospensione d'imposta, comprese quelle imponibili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte in bilancio: <ul style="list-style-type: none"> ✓ al termine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza; ✓ o prima del perfezionamento dell'operazione <p>se, e nella misura in cui, non sono ricostituite nel patrimonio contabile di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perdite fiscali riportate - Se vi sono perdite fiscali riportate, queste sono interamente utilizzabili per compensare il reddito che si determina a seguito della uscita dal territorio nazionale, senza dover sottostare alla limitazione dell'art. 84 del Tuir il quale dispone che la perdita pregressa può essere utilizzata garantendo però la tassazione del 20% del reddito dichiarato. <p>Entry tax – Viene modificato l'art. 166-bis del Tuir che disciplina i valori in ingresso nelle ipotesi in cui soggetti residenti all'estero trasferiscono in Italia un'impresa commerciale, ovvero attivi, o un complesso aziendale, oppure sono oggetto di incorporazione da parte di un soggetto residente; in tali casi, piuttosto che al valore normale, le attività e le passività trasferite assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato se il soggetto non residente era residente nell'UE.</p> <p>Se, invece, il soggetto che si trasferisce in Italia non proviene da un Paese dell'UE, le attività e le passività assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'articolo 31-ter del DPR n. 600/1973. In mancanza di tale accordo, il valore fiscale delle attività e delle passività è assunto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le attività, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore di mercato; • per le passività, in misura pari al maggiore tra questi. 		
<p>Disposizioni in materia di società controllate estere</p> <p>La disciplina CFC viene modificata sostituendo l'art. 167 del TUIR che la contiene.</p> <p>La norma attua le disposizioni previste dalla direttiva che tuttavia il legislatore nazionale ha ora interpretato con alcune rivisitazioni allo scopo di mantenere la coerenza con l'impianto normativo preesistente. La CFC prevede l'imputazione per trasparenza al soggetto residente in Italia dei redditi conseguiti dal suo soggetto controllato residente all'estero se il paese è black list (inteso come paese a fiscalità privilegiata), e ciò anche in assenza di effettiva distribuzione di utili. È previsto un decreto attuativo.</p>		<p>Art. 4</p>
<p>Imputazione del reddito estero – diversamente da quanto previsto dalla direttiva, il decreto in esame prevede l'imputazione al soggetto residente in Italia di tutti i redditi del soggetto controllato non residente localizzato in black list, e non solo, come previsto dalla direttiva, dei redditi derivanti da <i>passive income</i> (vedi oltre per definizione). Dunque, non sono tassati per trasparenza i soli redditi derivanti dai predetti <i>passive income</i> posseduti dalla controllata estera, ma tutto il reddito della controllata estera.</p> <p>Soggetti che devono applicare la CFC - la CFC si applica nei confronti dei soggetti residenti (persone fisiche, società di persone e società di capitali, nonché stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti) che controllano soggetti non residenti</p> <p>Primo presupposto (è sufficiente uno dei due sotto indicati) per l'applicazione della CFC -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controllo – l'impresa, la società o l'ente è controllata da un soggetto residente, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile - disposizione che contempla tra le varie forme di controllo anche il controllo di fatto - in presenza del quale si prescinde dalla verifica della partecipazione al voto e/o agli utili; ovvero 2. Utili - la quota di partecipazione agli utili è detenuta per oltre il 50%, direttamente, o indirettamente, 		

Special Assist

mediante una o più società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto residente. In caso di partecipazione indiretta, la percentuale di partecipazione agli utili è determinata tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria partecipativa.

Secondo (doppio) presupposto per l'applicazione della CFC

La disciplina CFC si applica, fermo il controllo (vedi sopra) al ricorrere di due condizioni che si devono presentare **congiuntamente**:

1. **Tassazione effettiva inferiore al 50% di quella italiana** (obbligo di conteggi caso per caso) nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggettato qualora fosse stato residente in Italia: bisogna raffrontare il *tax rate* "effettivo" estero con *tax rate* "virtuale" interno. Si tratta di acquisire il bilancio della controllata estera e partendo dall'utile o perdita di bilancio applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa italiana (normativa IRES) per arrivare alla determinazione del reddito. Per determinare il reddito del soggetto controllato estero da imputare per trasparenza al soggetto residente in Italia si applicano in particolare le regole di determinazione del reddito ai fini IRES previste per le imprese residenti ad eccezione delle disposizioni riguardanti le società di comodo, le società in perdita sistematica, gli studi di settore, l'aiuto alla crescita economica (ACE) e la rateizzazione delle plusvalenze di cui all'art. 86, co. 4, del TUIR.
2. **Esistenza di "passive income" per oltre 1/3**: la condizione si intende realizzata quando il soggetto estero controllato consegue oltre 1/3 del proprio reddito attraverso i c.d. *passive income*, vale a dire:
 - a) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
 - b) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
 - c) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
 - d) redditi da leasing finanziario;
 - e) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
 - f) redditi da operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi a valore economico aggiunto scarso o nullo con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Imposte da versare - ciò detto, i conseguenti redditi esteri da imputare per trasparenza sono assoggettati a tassazione separata con aliquota media del soggetto controllante e comunque non inferiore all'aliquota ordinaria IRES (dunque, attualmente 24%).

Credito per imposte estere - una volta determinata l'imposta da questa è ammessa la detrazione delle imposte pagate all'estero da soggetto non residente a titolo definitivo, con le modalità e nei limiti dell'art. 165 del Tuir.

Esimenti - la CFC non si applica se il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica sostanziale mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Tale esimente la si può anche dimostrare tramite interpello facoltativo di cui occorre dare evidenza nella dichiarazione dei redditi.

Ovviamente sono esclusi dalla tassazione in capo al soggetto residente gli utili distribuiti dal soggetto controllato non residente per un ammontare corrispondente al reddito già imputato per trasparenza anche in periodi d'imposta precedenti

Viene previsto, altresì, un obbligo di segnalazione in dichiarazione dei redditi delle partecipazioni per le quali sussistono gli estremi per l'applicazione della disciplina della CFC, nelle ipotesi in cui non è stato presentato interpello all'Agenzia delle entrate, nonché qualora l'interpello sia stato presentato ma si è ottenuta una risposta non favorevole.

Verifiche dell'Agenzia delle entrate - L'Agenzia delle entrate prima di procedere ad un avviso di accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve concedere al contribuente un termine di 90 giorni per presentare le prove utili a dimostrare che, nel caso di specie, ricorra l'esimente (svolgimento di un'attività economica

Special Assist

sostanziale mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali).	
<p>Disposizioni in materia di dividendi e plusvalenze</p> <p>La nuova nozione di controllo già illustrata per la nuova normativa sulle CFC impatta anche ai fini della disciplina della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze provenienti da paesi a tassazione privilegiata.</p> <p>Individuazione del paese black list – Il nuovo art. 47-bis del Tuir si incarica di individuare i Paesi a fiscalità privilegiata, basandosi sul loro livello di tassazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • partecipazione di controllo – occorre verificare la tassazione effettiva (tax rate effettivo) confrontando la tassazione effettiva estera con il 50% della tassazione effettiva italiana; • partecipazione non di controllo – occorre verificare la tassazione nominale – (tax rate nominale) confrontando l'aliquota nominale estera con il 50% dell'aliquota nominale italiana, tenendo conto della presenza di eventuali regimi speciali di tassazione nel paese estero (zone franche, microimprese, etc.). <p>Partecipazioni in società quotate – è stato modificato l'art. 68 del Tuir che ora, per le persone fisiche, disciplina in modo uniforme la tassazione delle plusvalenze che derivino da partecipazioni in società quotate, prescindendo dal fatto che siano qualificate ovvero non qualificate.</p> <p>Partecipazioni PEX e periodo di monitoraggio – è stata modificata la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione, non infragruppo, delle partecipazioni, per le quali è stato previsto un ridotto il periodo di osservazione (5 anni), ai fini della verifica dell'esimente (ai fini dell'applicazione del regime di esenzione) che prevede la possibilità di dimostrare che il possesso della partecipazione estera non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato</p> <p>Esimenti - nell'art. 47-bis sono previste due esimenti per la disapplicazione della disciplina in materia di regimi fiscali privilegiati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) quando la partecipata non residente svolge nel paese in cui è insediata un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali; b) quando il soggetto residente mediante il possesso della partecipazione estera non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. <p>Ebbene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • white list - se la partecipazione riguarda una società localizzata in un Paese white list nei 5 periodi d'imposta precedenti, la plusvalenza è tassata con gli ordinari criteri previsti per la tassazione in ambito nazionale delle predette plusvalenze; • black list - se, invece, il Paese è black list in uno o più dei 5 periodi d'imposta precedenti alla cessione, la plusvalenza non è esente, a meno che non si dimostri, con riguardo ai soli periodi d'imposta in cui il paese è considerato a fiscalità privilegiata, l'esimente della tassazione congrua (dal possesso della partecipazione estera non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato) <p>Modifiche di coordinamento - Sono state conseguentemente apportate modifiche di coordinamento ai seguenti articoli del Tuir: 47, 68, 86, 87, 89, 168-ter, nonché all'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973.</p>	Art. 5
<p>Disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi</p> <p>Si tratta di una novità assoluta quella della introduzione della normativa sugli ibridi.</p> <p>Si tratta di una disposizione nata in sede OCSE e volta a contrastare manovre elusive</p>	Art. 6-11

Special Assist

<p>poste in essere da soggetti con attività internazionale e sedi in più paesi.</p> <p>Le misure <i>anti-hybrid</i> del Decreto mirano a contrastare gli effetti di doppia deduzione ovvero di deduzione non inclusione, derivanti da conflitti nella qualificazione di strumenti finanziari, pagamenti, entità, stabili organizzazioni o dall'allocazione dei pagamenti. È, inoltre, oggetto di contrasto l'ottenimento di un indebito credito per le imposte estere originato dallo sfruttamento di un disallineamento concernente uno strumento finanziario.</p> <p>Le disposizioni in parola si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/19.</p>	
<p>Definizione di intermediario finanziario</p> <p>Vengono finalmente definite, con il nuovo art. 162-bis del Tuir, dopo anni di incertezze, le nozioni ai fini fiscali di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intermediari finanziari • <i>holding</i> finanziarie • <i>holding</i> industriali e commerciali. <p>Il tutto è finalizzato a applicare coerentemente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 96 - interessi passivi; • art. 106 - svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti; • art. 113 - partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari. <p>Le nuove definizioni trovano applicazione ai fini IRES, IRAP e dell'addizionale all'IRES e si basano, in sostanza, sulle caratteristiche del bilancio degli intermediari finanziari che sono soggetti al controllo della banca d'Italia.</p> <p>Nozione di intermediari finanziari - Al riguardo si osserva che il d.lgs. n. 136/2015 ha definito l'ambito dei soggetti esercenti "attività finanziaria", così classificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti autorizzati a erogare finanziamenti nei confronti del pubblico, di cui all'art. 106 del TUB (cd. "intermediari IFRS"), vigilati da Banca d'Italia, tenuti a redigere il bilancio di esercizio secondo gli schemi di Banca d'Italia e gli standard internazionali IAS/IFRS, individuati nell'art. 2, co. 1, lett. c), del D.lgs. n. 38/2005; • confidi minori e operatori del microcredito, di cui agli artt. 111 e 112-bis del TUB (cd. "intermediari non IFRS"), sottoposti a controllo dagli Organismi di categoria (questi ultimi vigilati da Banca d'Italia), che redigono il bilancio secondo la disciplina recata dal D.lgs. n. 136/2015, il quale rinvia al Provvedimento della Banca d'Italia 2/8/16; • altri soggetti, che non svolgono attività nei confronti del pubblico non iscritti in alcun albo, a seguito della soppressione dell'elenco di cui all'art. 113 del TUB, e non sottoposti ad alcuna forma di controllo, che redigono il bilancio ai sensi del codice civile e del D.lgs. n. 127/1991, come modificato dal d.lgs. n. 139/2015 (<i>cf.</i> art. 44, d.lgs. 127/1991), in quanto espressamente esclusi dall'ambito soggettivo dei decreti legislativi n. 38/2005 e n. 136/2015. <p>Alle società di partecipazione non finanziaria sono assimilati tutti quei soggetti che svolgono attività che non configurano operatività nei confronti del pubblico, sulla base di quanto previsto nell'art. 3, co. 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2/4/15, n. 53, se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono prevalentemente attività di tipo industriale e commerciale.</p>	<p>Art. 12</p>